

Prove

La presente sezione offre una panoramica del diritto dell'UE in materia di assunzione delle prove nei casi transfrontalieri.

Contesto

L'eliminazione dei controlli alle frontiere all'interno dell'UE ha reso molto più facile per i cittadini dell'UE viaggiare liberamente. Tuttavia, nel contempo la malavita può operare più facilmente attraverso le frontiere.

Di conseguenza è essenziale che i paesi dell'UE cooperino efficacemente per la raccolta delle prove in materia penale.

Diritto dell'UE

Situazione attuale

La normativa esistente in materia di acquisizione delle prove in materia penale nell'Unione si basa su trattati di assistenza giudiziaria.

In particolare:

la [Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale](#) del Consiglio d'Europa del 20 aprile 1959 e i suoi protocolli aggiuntivi, oltre agli accordi bilaterali conclusi ai sensi dell'articolo 26

la [Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen](#) e i suoi protocolli aggiuntivi

la [Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 2000](#) e il suo protocollo.

Dal 2017

A partire dal 22 maggio 2017, l'acquisizione di prove nell'UE è disciplinata dalla direttiva sull'ordine europeo di indagine.

La nuova direttiva si basa sul riconoscimento reciproco e sostituisce le misure corrispondenti a tali convenzioni.

Essa si applica tra gli Stati membri vincolati dalla direttiva.

Dopo l'adozione della direttiva, la [Decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove](#) del 2008 (che aveva una portata più limitata) è stata abrogata dal regolamento 2016/95 del 20 gennaio 2016.

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000

La convenzione è lo **strumento maggiormente utilizzato** per l'acquisizione di prove.

Essa si applica alla mutua assistenza in settori quali:

la raccolta di dichiarazioni rese da **indiziati** e **testimoni**;

l'uso della videoconferenza;

l'utilizzo della **perquisizione** e del **sequestro** per ottenere elementi di prova;

le telecomunicazioni.

Il protocollo della convenzione contiene inoltre norme sull'ottenimento di informazioni riguardanti **conti bancari** e **operazioni bancarie**.

Richiesta di assistenza reciproca

L'autorità richiedente può contattare l'autorità emittente direttamente.

A meno che l'autorità di esecuzione abbia motivo di respingere una richiesta, essa deve essere eseguita al più presto — e entro il termine indicato dall'autorità richiedente, se possibile.

Per garantire che la prova acquisita sia ammissibile, le autorità del paese di esecuzione devono rispettare le procedure indicate dalle autorità dello Stato richiedente, purché non siano contrarie ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

La direttiva relativa all'ordine europeo di indagine

L'ordine europeo di indagine è una decisione giudiziaria emessa o convalidata dall'autorità giudiziaria di un paese dell'UE per ottenere atti di indagine effettuati in un altro paese dell'UE al fine di raccogliere elementi di prova in materia penale.

La direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale è stata adottata il 3 aprile 2014. Danimarca e Irlanda hanno scelto di non partecipare a tale direttiva.

L'obiettivo della direttiva era introdurre il principio del riconoscimento reciproco pur:

mantenendo la flessibilità per l'assistenza giudiziaria reciproca, e

tutelando i diritti fondamentali.

Essa contempla tutti gli atti d'indagine (tranne la costituzione di una squadra investigativa comune).

Essa può essere emessa in un procedimento penale, amministrativo o civile nel caso in cui la decisione possa instaurare un procedimento davanti a un giudice penale.

L'autorità di emissione può utilizzare solo un ordine europeo d'indagine nel caso in cui l'atto d'indagine sia:

necessario,

proporzionato, e

consentito in casi nazionali analoghi.

Ai sensi della nuova direttiva, gli atti d'indagine devono essere eseguiti dal paese UE di esecuzione altrettanto **rapidamente** e con lo **stesso livello di priorità** di ciò che è previsto per eseguire eventuali atti d'indagine in casi nazionali analoghi.

Gli atti d'indagine devono essere eseguiti "nel più breve tempo possibile". La direttiva stabilisce i termini (un massimo di **30 giorni** per decidere di riconoscere ed eseguire la richiesta e un termine di **90 giorni** per dare esecuzione alla richiesta in maniera efficace).

I paesi dell'UE possono respingere la domanda per determinati motivi. I seguenti motivi generali di rigetto si applicano a tutte le misure:

immunità o privilegio o norme che limitano la responsabilità penale relativa alla libertà di stampa;

si ledono interessi fondamentali della sicurezza nazionale;

procedimenti non penali.

principio del *ne bis in idem*

extraterritorialità e doppia incriminabilità

incompatibilità con gli obblighi in materia di diritti fondamentali.

Non vi sono ulteriori motivi di rifiuto per determinate misure:

assenza di doppia incriminabilità (ad eccezione di un elenco di reati gravi)

impossibilità di eseguire l'atto (atto d'indagine non esiste o non è disponibile in casi nazionali analoghi e non vi è alcuna alternativa).

Ultimo aggiornamento: 22/01/2019

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.